



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Servizio tecnico

Via Pascoli, 31

34129 – Trieste

Oggetto:

UT2025_46 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA 2025/2028

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Trieste, luglio 2025

*La Dirigente
arch. Laura Visintin*

I Progettisti

Nicolò Bidoli

Dott.ssa Gabriella Rauber

OGGETTO: UT2025_46 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA 2025/2028.

CIG:

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

PREMESSO CHE

- con determina n. ...prot. del è stato approvato il progetto "UT2025_46_Servizio assistenza informatica" e affidato l'appalto in accordo quadro per l'assistenza dell'infrastruttura IT dell'A.S.P. ITIS, in affiancamento alle risorse interne per le attività alle quali queste non siano in grado di fare fronte per motivi di tempo o di competenze tecniche, al fine di garantire la continuità operativa e la sicurezza informatica, con un servizio che prevede attività da svolgere sia da remoto o con assistenza telefonica sia in presenza presso le sedi dell'A.S.P. ITIS a Trieste di via G. Pascoli n.31, via A. Manzoni n.8 e via della Valle n. 8.
- la procedura è stata espletata sulla piattaforma digitale eAppalti FVG con affidamento alla ditta _____ p.IVA _____ con sede a _____ in via _____ email: _____ PEC: _____

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

art. 1. Oggetto e documenti che fanno parte dell'appalto

La stazione appaltante affida all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto in Accordo Quadro del servizio citato in premessa, così come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA), nei vari documenti costituenti il progetto e nell'offerta presentata dall'appaltatore.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal progetto e comprende tutte le lavorazioni, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente atto, dal CSA e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto e in tutti i suoi elaborati tecnici e amministrativi che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'esecuzione del servizio dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività della Stazione appaltante e dei suoi appaltatori all'interno degli immobili oggetto d'intervento e con le strutture informatiche a disposizione ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione del servizio stesso. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta, senza eccezione alcuna:

- Relazione e Quadro economico
- Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Unitari;

- DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
- Le polizze assicurative;

Qualora gli atti contrattuali dovessero riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Unitari – Relazione.

L'appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nei documenti di gara n. _____ sulla piattaforma di e-procurement _____, di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. L'appaltatore conferma di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

art. 2. Ammontare del contratto

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro a misura per 3 (tre) anni è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) compresi oneri per la sicurezza per € 0,00 (zero/00) IVA esclusa.

L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa. I corrispettivi degli interventi verranno commisurati alla quantità delle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite e compensati con le modalità contenute nel CSA.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 c.7 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 41 c.12 del D. Lgs. 36/2023, per cui l'importo di affidamento è da intendersi fino alla concorrenza della base di gara, in quanto il ribasso di gara offerto dal sunnominato appaltatore è convertito in una maggiore quantità di lavori da eseguire applicando all'elenco prezzi contenuto nel CSA il ribasso offerto del

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno richiesti dalla Stazione Appaltante con le modalità contenute nel CSA nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro;

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debba eseguire il servizio, sono compresi e compensati nei prezzi anzidetti.

E' prevista la revisione prezzi nel corso di vigenza del contratto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità contenute nell' Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023 l'appalto si configura con C.P.V. 72600000-6 *Servizi di consulenza e assistenza informatica* e rientra nella tabella

D1, Tipo indice *PPS*, Indice ISTAT (codice ATECO/ECOICOP) *Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse* del citato Allegato.

art. 3. Termini di validità del contratto

Il termine di validità contrattuale del presente Appalto è di 3 (tre) anni, corrispondenti a 1096 giorni naturali e consecutivi come indicato nel CSA, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Il servizio avrà inizio a partire dalla comunicazione di affidamento anche prima della sottoscrizione del presente atto, con la consegna sotto riserva di legge, con le modalità dell'articolo 17 commi 8 e 9 e dell'articolo 50 comma 6 del D.Lgs.36/2023.

L'appalto può essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del D.Lgs.36/2023 per un ulteriore anno lasciando inalterato l'importo totale massimo dell'accordo quadro. Qualora ne ricorrano i presupposti all'appalto si applica l'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

art. 4. Contenuti e modalità di svolgimento del contratto.

Le attività sono esplicitate nel CSA.

art. 5. Modalità, termini di pagamento e tracciabilità

La prestazione, trattandosi di interventi a chiamata, non può essere regolata da apposito cronoprogramma e pertanto, ai sensi dell'art.33 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, è esclusa dalla disposizione di anticipazione del prezzo dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Le prestazioni verranno compensate sulla base degli importi unitari posti a base di gara e contenuti nel CSA, a cui applicare lo sconto unico offerto, moltiplicati per il tempo di esecuzione dell'attività.

Nel corso dell'esecuzione del servizio, sia in presenza che nel caso di intervento da remoto e/o telefonico, sarà presente un incaricato dell'Azienda che annoterà sulla scheda allegata al CSA il tipo di lavorazioni e durata dell'intervento, da eseguirsi anche in più giornate, al fine della verifica della corretta esecuzione di quanto richiesto e della relativa contabilizzazione. La compilazione, sottoscrizione e datazione della specifica scheda costituirà documento indispensabile per procedere alla successiva fatturazione.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile e saranno relativi alle schede debitamente sottoscritte e riferite alle lavorazioni concluse.

Nell'ambito della fatturazione dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- Il numero dell'intervento, le ore impiegate per l'effettiva esecuzione dell'appalto desumibili dalla scheda del lavoro allegata;
- Il costo unitario per ogni lavorazione eseguita e lo sconto applicato come da offerta formulata in sede di gara;

Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 sull'importo netto delle prestazioni verrà operata una ritenuta del 0,50 per cento che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del progetto definitivo ed esito positivo delle verifiche del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica, verificata corretta e per le attività effettivamente eseguite, dopo esito positivo delle verifiche del documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al presente appalto, con esonero per la stazione appaltante di qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti ai sensi dell'art. 18 del R.D. 2440/1923 e ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.M. 145/2000.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si fa rinvio all'art.6 dell'allegato II.14 del codice.

art. 6. Sospensione dell'esecuzione

I termini per ciascuna prestazione potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione appaltante, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

art. 7. Oneri a carico dell'appaltatore

Per le prestazioni affidate l'appaltatore si impegna ad aggiornare i documenti di propria competenza senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'appaltatore rinuncia fin da ora a qualsiasi corrispettivo o rimborso spese oltre a quanto previsto dal contratto.

L'appaltatore è obbligato a rispettare gli artt. 1176 ed eventualmente 2229 e seguenti del C.C. e, limitatamente a quanto non previsto dal contratto e dagli documenti richiamati, è obbligato al rispetto della deontologia professionale.

Resta a carico dell'appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento dell'appalto.

L'appaltatore pur essendo esterno alla stazione appaltante è obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo quanto impartito dalla stazione appaltante, senza aggravare gli adempimenti e le procedure della stazione appaltante.

L'appaltatore deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici della stazione appaltante, nell'espletamento dell'appalto fornirà il necessario supporto per il superamento di eventuali criticità,

L'appaltatore è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art.1 della Legge 20/1994.

art. 8. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all'art.11 del D. Lgs. 36/2023 qui interamente richiamato, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da subappaltatore con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dell'appalto, compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse anche ai fini dell'accentramento contributivo.

L'appaltatore applica il contratto _____

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto per i subappaltatori dall'art. 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

art. 9. Subappalto e collaborazioni

L'affidamento in subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 previa autorizzazione della stazione appaltante alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare, in caso contrario il subappalto è vietato. Nel caso in cui siano state date indicazioni generiche riferite al massimo consentito per legge che non consentano di individuare univocamente l'oggetto del subappalto lo stesso non sarà autorizzato;
- che l'appaltatore presenti istanza di subappalto alla stazione appaltante completo della documentazione prevista dalla normativa.

L'appaltatore in sede di offerta ha indicato le seguenti attività che intende subappaltare:

- _____;
- _____;

L'appaltatore rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto o da richieste di risarcimento avanzate da terzi in conseguenza delle attività in subappalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni naturali e consecutivi da ogni pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La mancata consegna delle fatture entro il termine stabilito sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma e impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della stazione appaltante delle prestazioni da fornire.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni del presente appalto saranno regolate mediante intese dirette esclusive tra l'appaltatore e gli interessati le cui competenze saranno tutte a carico dell'appaltatore.

La stazione appaltante sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte l'appaltatore incaricato e responsabile nei confronti della stazione appaltante.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra l'appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a carico esclusivo dell'appaltatore e per loro nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito dal presente contratto.

Del costo per l'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti l'appaltatore dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

Il RUP in ogni momento, chiedere all'appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

art. 10. Garanzia definitiva.

L'appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del codice per l'esecuzione dell'appalto pari al 5% del contratto mediante polizza fidejussoria n. ____ rilasciata in data ____ dalla società ____ per l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

La garanzia assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla stazione appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e potrà essere svincolata con l'approvazione del progetto definitivo.

art. 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi e la responsabilità civile verso terzi per ogni eventuale danno provocato nell'adempimento del servizio nonché in generale a persone o cose, sollevando l'Azienda ITIS da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare l'Appaltatore è responsabile:

- dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle prestazioni;

- dei danni derivanti dalle prestazioni fornite per fatto suo o dei suoi dipendenti, ai beni nonché' al personale della Stazione appaltante o a terzi;
- dell'utilizzo di materiali o esecuzione di attività con caratteristiche non autorizzati o non rispondenti alle norme di riferimento.
- ha consegnato in copia la polizza assicurativa _____ per i danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi per un importo di _____.

art. 12. Penali

In caso di mancata, incompleta, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni del contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, la stazione appaltante potrà applicare le seguenti penalità fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal contratto la percentuale del 5% (cinqueper cento) del compenso della prestazione;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto la percentuale del 0,5‰ (zerocinqueper mille) del compenso della prestazione per ogni giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto dell'inadempimento che richiedono l'osservanza di termini di scadenza;
- nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro ad un massimo di 500,00 (cinquecento/00) euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo. Qualora ciò si verificasse la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per compensi che rimborso spese.

Qualora non vengano rispettati i termini stabiliti per le prestazioni la stazione appaltante darà avviso in forma scritta e l'appaltatore dovrà controdedurre in forma scritta entro 20 giorni naturali e consecutivi. Qualora la stazione appaltante ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali e applica la penale.

La stazione appaltante si riserva inoltre di valutare l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno all'immagine e al prestigio della pubblica amministrazione.

art. 13. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente all'autorizzazione al pagamento.

art. 14. Risoluzione e recesso

È facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto quando l'appaltatore si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'appalto, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del contratto o alle istruzioni legittimamente impartite

dalla stazione appaltante e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. nonché all'esecuzione d'ufficio dell'appalto a spese dell'appaltatore nei seguenti casi:

- per mancato inizio di qualsiasi fase dell'appalto;
- per superamento della soglia delle penali come espresso all' 8 per un importo di _____.
- **Penali;**
- per la cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell'appalto:

- cessione o subappalto del servizio, intero o parziale, in violazione delle norme vigenti e del presente contratto;
- omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati,
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme del D.Lgs. 81/08 e le disposizioni inerenti i dipendenti;
- accumulazioni di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del compenso;
- mancato utilizzo degli strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni finanziarie come previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010;
- frode nel redigere i documenti contabili previsti dall'appalto, mancanza degli stessi.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore s'impegna a consegnare alla stazione appaltante tutti i documenti prodotti fino alla comunicazione della risoluzione, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta risoluzione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, può recedere unilateralmente dal contratto purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

Il recesso e la risoluzione avvengono con formale comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 30 giorni naturali e consecutivi di preavviso.

Per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione contrattuale.

art. 15. Provvedimenti in caso di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'appalto

La stazione appaltante in caso di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

art. 16. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede di esecuzione dell'appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

art. 17. Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto l'appaltatore e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti ITIS, approvato con deliberazione n. 6/25 del 27.02.2025, reperibile nella sezione *Atti e Pubblicazioni\Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali\Codice disciplinare e codice di condotta* del sito istituzionale, e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i..

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

art. 18. Riservatezza

L'appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione direttamente connessi o derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla stazione appaltante.

L'appaltatore e la stazione appaltante si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, e di tutte le correnti operazioni tecnico economiche delle proprie strutture organizzative.

art. 19. Incompatibilità

Per l'appaltatore fino al termine del contratto valgono tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore fosse dipendente pubblico dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 165/2001 con particolare al provvedimento autorizzativo dell'amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

art. 20. Richiamo norme

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti e lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti la cui esecuzione è dedotta nel presente atto. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 oltre che alle norme richiamate nei documenti dell'appalto.

art. 21. Spese di contratto, imposte tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto e sue eventuali varianti, inerenti e conseguenti (spese contrattuali, bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA e dei contributi previdenziali sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di pubblicità dell'appalto se previste dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per materiali, verifiche e ogni altro onere necessario all'espletamento delle prestazioni dell'appalto.

Ai fini fiscali si dichiara che l'appalto di cui al presente contratto sono soggetti all'IVA, per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131.

art. 22. Elezione del domicilio

Ai fini del presente contratto l'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____, in via _____ telefono _____ P.E.O. _____ P.E.C. _____ dove elegge per il presente contratto il proprio domicilio.

art. 23. Approvazione in forma specifica

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto applicabile, l'appaltatore a mezzo del suo legale rappresentante previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: per un importo di _____.
- **Penali** per un importo di _____.
- **Penali, 8 Risoluzione e recesso** dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

(_____)

Per l'appaltatore

Il Legale Rappresentante

(_____)